

COMUNICATO STAMPA

CONTRO IL MASSACRO DELLA SCUOLA PUBBLICA I COBAS CONVOCANO LO SCIOPERO DEGLI SCRUTINI

L'ultima tappa del massacro della scuola è la più sanguinosa. Il governo e Gelmini hanno confermato quanto i COBAS denunciavano da mesi: nel prossimo anno scolastico spariranno 26 mila posti di lavoro tra i docenti e circa 15 mila tra gli ATA. Una analoga mattanza di posti di lavoro nel settore industriale, ad esempio il licenziamento da settembre di 41 mila operai per una ipotetica chiusura di tutti gli stabilimenti Fiat in Italia e di tutti i petrolchimici, scatenerebbe, e giustamente, il finimondo. Persino i sindacati passivi e la sedicente "opposizione" di centrosinistra sarebbero costretti a reagire: mentre la annunciata eliminazione di 41 mila docenti ed ATA lascia tutti costoro, figuranti solo nel teatrino del più vacuo antiberlusconismo, silenziosi e complici. Dopo i massicci tagli già operati quest'anno e la catastrofica "riforma delle superiori", la distruzione della scuola pubblica va fermata, **i 41 mila tagli vanno cancellati!!** La lotta deve culminare in una fine di anno scolastico fortemente "movimentata".

Per questo l'Assemblea Nazionale dei COBAS, conclusa ieri a Salerno, ha convocato (oltre a manifestazioni cittadine, presidi permanenti davanti agli Uffici Scolastici provinciali e regionali, picchetti davanti alle scuole), raccogliendo l'appello lanciato dal movimento dei precari in lotta, **due giorni di sciopero nazionale durante lo svolgimento degli scrutini, con un calendario differenziato a livello regionale**, a causa dei diversi tempi di conclusione dell'anno scolastico. **Docenti ed ATA sciopereranno per l'intera giornata, non svolgendo gli scrutini né alcuna altra attività, il 7 - 8 giugno nelle regioni Emilia-Romagna, Calabria e nella Provincia di Trento; 10 - 11 giugno nelle regioni Marche, Puglia e Veneto; 11 - 12 giugno per le regioni Sardegna e Umbria; 14 - 15 giugno per tutte le altre regioni e per la Provincia di Bolzano.**

L'intensificazione della lotta passa dunque anche attraverso il recupero di un'arma che ci è stata sottratta grazie al mega-inciuco tra sindacati concertativi (Cgil e Cisl in primis) e governi che produsse la anticostituzionale legge 146/90 antis-ciopero, denominata "anti-Cobas". Lo sciopero è convocato **per la cancellazione dei 41 mila tagli, l'assunzione a tempo indeterminato dei precari/e, massicci investimenti nella scuola pubblica che consentano il funzionamento regolare degli istituti allo stremo per carenza di risorse, il ritiro della "riforma" delle superiori e delle proposte di legge Aprea e Cota, la restituzione a tutti/e dei diritti sindacali a partire dal diritto di assemblea.** Ricordiamo che:

- a) gli scioperi anche durante gli scrutini sono permessi dalla legge 146 fino a due giorni (esclusi quelli delle classi "terminali");
- b) è illegale svolgere scrutini prima della fine dell'anno scolastico - e i COBAS denunceranno i capi di istituto che lo facessero - così come spostare i calendari degli scrutini per evitare lo sciopero;
- c) i docenti in sciopero non possono essere sostituiti;
- d) chiediamo ad ogni docente ed ATA **un solo giorno di sciopero**, quello che blocca il maggior numero di scrutini;
- e) proporremo alle colleghe/i l'istituzione di "casce di resistenza" per dividere l'onere della trattenuta che sarà dell'intera giornata.

Infine: **cosa succederà dopo i due giorni di sciopero verrà deciso insieme al movimento dei precari e ai docenti ed ATA che parteciperanno alla lotta**, tenendo conto che la prosecuzione dello sciopero comporta una responsabilità individuale che verrà commisurata con il livello di partecipazione e di incidenza dello sciopero.

Sciopero SCRUTINI: **undici risposte per undici domande**

1) Lo sciopero degli scrutini è illegittimo?

1) No. L'Accordo Nazionale del 1999 sui servizi pubblici essenziali relativo alla Disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore scuola chiarisce quali sono i limiti degli scioperi e nell'art. 3, comma 3 del testo emanato dalla Commissione di Garanzia esplicitamente prevede:

- lett. a) - non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
- lett. c) - ciascuna azione di sciopero non può superare i due giorni consecutivi;
- lett. g) - gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

Lo sciopero indetto dai Cobas non è a tempo indeterminato, non supera i due giorni di indizione, non blocca le operazioni di scrutinio delle classi che svolgono gli esami conclusivi dei cicli di istruzione, non comportano un differimento superiore ai cinque giorni rispetto alla conclusione prevista, **pertanto è perfettamente legittimo.**

2) Ci sono scrutini ed attività durante le quali non si può scioperare?

- 2) In base alla normativa vigente le classi e le attività da escludere dallo sciopero sono:
- le classi impegnate negli scrutini finali propedeutici allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione;
 - le classi impegnate negli esami di qualifica nei Professionali e di licenza di maestro d'arte negli Istituti d'arte;
 - le classi impegnate negli esami di licenza media;
 - le attività relative agli esami di idoneità.

3) I Dirigenti possono decidere di effettuare gli scrutini finali prima del termine delle lezioni, fissato dal calendario regionale?

3) No. Per la scuola elementare e media (ora primo ciclo) l'art. 2 comma 6 Dpr 122/2009 prevede che solo "in sede di scrutinio conclusivo dell'anno scolastico" possa essere deliberata l'eventuale ammissione o non ammissione alla classe successiva; mentre per la scuola secondaria di secondo grado rimane in vigore il comma 7 art. 192 del DLgs 297/1994 che stabilisce che "al termine di ciascun trimestre o quadrimestre ed al termine delle lezioni il consiglio di classe delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni", quindi non è possibile procedere ad alcun scrutinio finale se prima non siano terminate le lezioni.

D'altronde, anche la valutazione del comportamento, da effettuarsi relativamente a "tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede" (art. 2 comma 1 L. 169/2008 come ribadito dall'art. 7 comma 2 Dpr 122/2009), esclude che detta valutazione possa effettuarsi prima della fine delle lezioni o addirittura ancor prima del termine di altre attività programmate che dovessero protrarsi oltre il termine delle lezioni.

4) Le classi terminali possono essere scrutinate prima della fine delle lezioni?

4) No. L'art. 6 comma 1 del DPR n° 122/2009 prevede che "gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato" e, come già precedentemente segnalato, il comma 7, art. 192 del DLgs n° 297/1994 stabilisce che "al termine di ciascun trimestre o quadrimestre

ed al termine delle lezioni il consiglio di classe delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni", quindi non è possibile procedere ad alcun scrutinio finale prima che non siano terminate le lezioni.

5) Il preside può effettuare sostituzioni in caso di sciopero degli scrutini?

5) Il capo di istituto non può sostituire in nessun caso chi sciopera. Pertanto lo scrutinio è sospeso in quanto non sarebbe rispettato il principio del cosiddetto "Collegio perfetto", cioè la necessità del quorum integrale in caso di collegi con funzioni giudicatrici (Nota n° 717 del 14 maggio 1981 Uff. Decreti delegati; Nota MPI n. 598 del 16 aprile 1981; Consiglio di Stato - VI Sez. - n. 189 del 17 febbraio 1988).

6) Il dirigente può spostare lo scrutinio per aggirare lo sciopero?

6) Il dirigente non può spostare lo scrutinio in caso di sciopero. Queste date dovrebbero, peraltro, essere indicate nel Piano delle attività deliberato dal Collegio dei docenti (art. 28 comma 4 CCNL 2007) e quindi ogni modifica operata dal DS senza l'approvazione del Collegio sarebbe illegittima. Nel caso in questione poi qualunque modifica della data tenderebbe a limitare il diritto di sciopero, un comportamento antisindacale e quindi sanzionabile in base allo Statuto dei lavoratori (art 28 Legge 300/1970).

7) La trattenuta è oraria o è per l'intera giornata e quante persone devono scioperare per bloccare lo scrutinio delle singole classi?

7) La trattenuta deriva dal tipo di sciopero a cui si aderisce. L'Accordo del 3/3/1999 (allegato) prevede ormai solo due modalità di sciopero: dell'intera giornata o breve. È poi precisato che *"la durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all'insegnamento deve essere stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazione"* (art. 3 comma 3 lett. d) dell'Accordo).

In altri termini, l'unica modalità possibile per scioperare durante gli scrutini è partecipare allo sciopero dell'intera giornata e, conseguentemente, a questo tipo di sciopero viene applicata la trattenuta.

La sentenza n. 11386/2003 del TAR Lazio, Sezione III bis, che dà ragione ad alcune colleghe e colleghi del liceo Montale di Roma che hanno presentato ricorso - vincendolo - contro la cosiddetta "ultrattività" dello sciopero, è riferita ad un contenzioso sorto prima della Legge n° 146/1990 e dei successivi Accordi per la sua applicazione e, quindi, non può essere presa in considerazione.

Proponiamo e consigliamo di fare partecipare allo sciopero le/i colleghe/i che hanno il maggior numero di classi poiché con una singola giornata di sciopero "bloccano" gli scrutini di un rilevante numero di classi. Basta una/un singola/o scioperante per bloccare gli scrutini poiché si tratta di Collegio perfetto che deve essere sempre costituito integralmente per poter deliberare.

Come già accennato tutte/i coloro che sono d'accordo sullo sciopero potranno/dovranno dividere la trattenuta dello sciopero con le/i colleghe/i che hanno più classi e che si dichiareranno in sciopero.

8) Quali scuole possono avere la deroga sul calendario degli scrutini?

8) L'OM n° 74/2009 (come le precedenti OM sul calendario scolastico) prevede che *"sessioni speciali di esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte possono essere effettuate anche nel corso dell'anno scolastico ... L'individuazione delle date nelle quali tenere tali sessioni di esami è rimessa alle determinazioni organizzative delle singole istituzioni scolastiche, statali e paritarie"*. Quindi solo nel caso degli esami di qualifica nei Professionali e di licenza di maestro d'arte negli Istituti d'arte (art. 28 e art. 30 OM n° 90/2001) potrebbero esserci degli anticipi perché gli esami *"hanno inizio nel giorno stabilito dai dirigenti scolastici, sentiti i collegi dei docenti"*.

9) Quali attività si possono bloccare per le elementari e le medie ?

9) Tutte quelle eventualmente ricadenti nei giorni di proclamazione dello sciopero, tranne che non si tratti degli esami di terza media.

10) Nel caso degli scrutini, il dirigente, constatato lo sciopero anche di un solo componente del consiglio di classe, deve aggiornarlo massimo a cinque giorni dopo, ma è vero che se poi dovesse continuare a scioperare ancora qualcuno in questa seconda convocazione il DS può sostituirlo e rivolgersi al giudice per interruzione di pubblico servizio?

_____, ____ maggio 2010

Spett.le

Ufficio Scolastico Regionale

Raccomandata A/R

anticipata via fax al n.

Spett.le

Ufficio Scolastico Provinciale

Raccomandata A/R

anticipata via fax al n.

Spett.li

Istituti Scolastici – c.a. Dirigenti *pro tempore*

per il tramite dei rispettivi Uffici Scolastici Regionali e Provinciali

Raccomandata A/R

anticipata via fax al n.

p.c. Spett.le

MIUR

Raccomandata A/R

anticipata via fax al n.

e. p.c.

Spett.le

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge

sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

Via Po 16/A 00198 – Roma

Raccomandata A/R

anticipata via fax al n. 06.67.79.64.08

Oggetto: sciopero (scrutini finali) formali diffide.

La scrivente O.S. informa che è stato indetto uno sciopero del comparto scuola durante gli scrutini di fine anno (conformemente e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali).

Si invitano, pertanto, le Amministrazioni in indirizzo, per quanto di rispettiva competenza, a prendere atto di quanto sopra, astenendosi dall'ostacolare in qualsiasi modo l'esercizio del diritto di sciopero.

Risulta in proposito alla scrivente O.S. che diversi Istituti scolastici hanno anticipato la data di chiusura delle lezioni rispetto al calendario deliberato dalla competente Giunta Regionale; **si**

diffidano, pertanto, i rispettivi Dirigenti Scolastici – tramite le Amministrazioni in indirizzo – a ripristinare il calendario delle lezioni deliberato a livello regionale atteso che – ai sensi dell'art. 117, comma 3, e 118 della Costituzione e dell'art. 138, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 112/1998 – la determinazione del calendario scolastico (ed, in particolare, la data di inizio e di fine delle lezioni) è demandata in via esclusiva alla competenza delle Regioni.

Si diffidano, altresì, i Dirigenti Scolastici - sempre ai sensi della richiamata normativa - a non anticipare la data di fine delle lezioni rispetto alla data fissata dalla competente Giunta Regionale. L'anticipazione della data di chiusura delle lezioni (per le scuole di istruzione di ogni ordine e grado) rispetto a quanto stabilito dalla Regione territorialmente competente – quand'anche deliberata dagli Organi Collegiali, ai sensi dell'art. 28, comma 4, CCNL Scuola – è infatti comunque illegittima per palese violazione dell'art. 138, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n°112/1998.

Atteso, inoltre, che gli scrutini finali non possono aver luogo prima della data di chiusura delle lezioni proprio al fine di consentire la valutazione complessiva degli alunni solo al termine delle lezioni, **si diffidano, infine**, i Dirigenti Scolastici a non anticipare le date degli scrutini rispetto alla data di chiusura del calendario scolastico deliberato dalla competente Giunta Regionale, **diffidando, altresì**, i Dirigenti Scolastici che hanno già anticipato la data degli scrutini a riprogrammare le relative date di inizio al termine del calendario scolastico deliberato a livello regionale.

Infatti, si ricorda che: per la scuola elementare e media (ora primo ciclo) l'art. 2 comma 6 del DPR n° 122/2009 prevede che solo "*in sede di scrutinio conclusivo dell'anno scolastico*" possa essere deliberata l'eventuale ammissione o non ammissione alla classe successiva; mentre per la scuola secondaria di secondo grado rimane in vigore il comma 7 dell'art. 192 del DLgs n°297/1994 che stabilisce che "*al termine di ciascun trimestre o quadrimestre ed al termine delle lezioni il consiglio di classe delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni*", quindi non è possibile procedere ad alcun scrutinio finale se prima non siano terminate le lezioni. D'altronde, anche la valutazione del comportamento, da effettuarsi relativamente a "tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede" (art. 2 comma 1 L. n° 169/2008 come ribadito dall'art. 7 comma 2 DPR n° 122/2009), esclude che detta valutazione possa effettuarsi prima della fine delle lezioni o addirittura ancor prima del termine di altre attività programmate che dovessero protrarsi oltre il termine delle lezioni.

La scrivente O.S. preannuncia sin d'ora che in caso di comportamenti volti – in qualsiasi modo – a limitare l'esercizio del diritto di sciopero, procederà immediatamente a tutelare le prerogative garantite a livello costituzionale innanzi le competenti sedi, anche giudiziali.

Distinti saluti
COBAS - Comitati di Base della Scuola

Norme ed accordi sul “diritto?!?” di sciopero.

**Legge 12 giugno 1990, n. 146,
modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83**

Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge.

(Pubblicate nella G.U. 14 giugno 1990, n. 137 e nella G.U. 11 aprile 2000, n. 85)

Art. 1

1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione.

2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l'effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'articolo 2:

- a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico: la sanità; l'igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili; l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento a provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali;
- b) per quanto concerne la tutela della libertà di circolazione: i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole;
- c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonché gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti: i servizi di erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario;
- d) per quanto riguarda l'istruzione: l'istruzione pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;
- e) per quanto riguarda la libertà di comunicazione: le poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica.

Art. 2

1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati nell'articolo 1 il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, con un preavviso minimo non inferiore a quello previsto nel comma 5 del presente articolo.

I soggetti che proclamano lo sciopero hanno l'obbligo di comunicare per iscritto, nel termine di preavviso, la durata e le modalità di attuazione, nonché le motivazioni, dell'astensione collettiva dal lavoro. La comunicazione deve essere data sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'articolo 8, che ne cura la immediata trasmissione alla Commissione di garanzia di cui all'articolo 12.

2. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, nel rispetto del diritto di sciopero e delle finalità indicate dal comma 2 dell'articolo 1, ed in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza, nonché alla salvaguardia dell'integrità degli impianti, concordano, nei contratti collettivi o negli accordi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e

successive modificazioni, nonché nei regolamenti di servizio, da emanare in base agli accordi con le rappresentanze del personale di cui all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993, le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare, nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 1, le modalità e le procedure di erogazione e le altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo. Tali misure possono disporre l'astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni ed indicare, in tal caso, le modalità per l'individuazione dei lavoratori interessati ovvero possono disporre forme di erogazione periodica e devono altresì indicare intervalli minimi da osservare tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, quando ciò sia necessario ad evitare che, per effetto di scioperi proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi pubblici di cui all'articolo 1. Nei predetti contratti o accordi collettivi devono essere in ogni caso previste procedure di raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione dello sciopero ai sensi del comma 1. Se non intendono adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi, le parti possono richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga: se lo sciopero ha rilievo locale, presso la prefettura, o presso il comune nel caso di scioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso e salvo il caso in cui l'amministrazione comunale sia parte; se lo sciopero ha rilievo nazionale, presso la competente struttura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora le prestazioni indispensabili e le altre misure di cui al presente articolo non siano previste dai contratti o accordi collettivi o dai codici di autoregolamentazione, o se previste non siano valutate idonee, la Commissione di garanzia adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), la provvisoria regolamentazione compatibile con le finalità del comma 3. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi di trasporto sono tenute a comunicare agli utenti, contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l'elenco dei servizi che saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi orari, come risultano definiti dagli accordi previsti al presente comma.

3. I soggetti che promuovono lo sciopero con riferimento ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 o che vi aderiscono, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi sono tenuti all'effettuazione delle prestazioni indispensabili, nonché al rispetto delle modalità e delle procedure di erogazione e delle altre misure di cui al comma 2.

4. La Commissione di cui all'articolo 12 valuta l'idoneità delle prestazioni individuate ai sensi del comma 2. A tale scopo, le determinazioni pattizie ed i regolamenti di servizio nonché i codici di autoregolamentazione e le regole di condotta vengono comunicati tempestivamente alla Commissione a cura delle parti interessate.

5. Al fine di consentire all'amministrazione o all'impresa erogatrice del servizio di predisporre le misure di cui al comma 2 ed allo scopo altresì, di favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di composizione del conflitto e di consentire all'utenza di usufruire di servizi alternativi, il preavviso di cui al comma 1 non può essere inferiore a dieci giorni. Nei contratti collettivi, negli accordi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché nei regolamenti di servizio da emanare in base agli accordi con le rappresentanze del personale di cui all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993 e nei codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis della presente legge possono essere determinati termini superiori.

6. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui all'articolo 1 sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi; debbono, inoltre, garantire e rendere nota la pronta riattivazione del servizio, quando l'astensione dal lavoro sia terminata. Salvo che sia intervenuto un accordo tra le parti ovvero vi sia stata una richiesta da parte della Commissione di garanzia o dell'autorità competente ad emanare l'ordinanza di cui all'articolo 8, la revoca spontanea dello sciopero proclamato, dopo che è stata data informazione all'utenza ai sensi del presente comma, costituisce forma sleale di azione sindacale e viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini previsti dall'articolo 4, commi da 2 a 4-bis. Il servizio pubblico radiotelevisivo è tenuto a dare tempestiva diffusione a tali comunicazioni, fornendo informazioni complete sull'inizio, la durata, le misure alternative e le modalità dello sciopero nel corso di tutti i telegiornali e giornali radio. Sono inoltre tenuti a dare le medesime informazioni i giornali quotidiani e le emittenti radiofoniche e televisive che si avvalgano di finanziamenti o, comunque, di agevolazioni tariffarie, creditizie o fiscali previste da leggi dello Stato. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi hanno l'obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni ed i rinvii degli scioperi proclamati, e le relative motivazioni, nonché le cause di insorgenza dei conflitti. La violazione di tali obblighi viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini di cui all'articolo 4, comma 4-sexies.

7. Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

...OMISSIS...

Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

Disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nel Comparto Scuola

Accordo nazionale allegato al C.C.N.L. siglato il 3/03/1999 per il comparto Scuola
(personale non dirigente - parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999), valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con delibera n. 99/285-8.1 del 22.4.1999, pubblicato sulla G.U. – serie generale – n. 109 del 9.6.1999, definitivamente siglato in data 26 maggio 1999.

Parti stipulanti:

ARAN/ Cgil, Cisl, Uil, Confsal; Cgil-Sns, Cisl-Scuola, Uil-Scuola, Confsal-Snals, Gilda-Unams

ATTUAZIONE DELLA LEGGE n° 146/1990

ART.1

SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

1. Ai sensi della legge 12 giugno 1990, n.146, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale della Scuola sono:

a) l'istruzione scolastica, in particolare per gli aspetti contemplati dall'art.1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, comma 2, lettera d);
b) igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell'integrità fisica delle persone; c) attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico; d) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento.

2. I servizi di cui alle lettere b), c) e d) sono considerati per gli aspetti strettamente connessi e collegati al servizio di cui alla lettera a).

ART. 2

PRESTAZIONI INDISPENSABILI E CONTINGENTI DI PERSONALE

1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali di cui all' art.1 dovrà essere assicurata, con le modalità di cui ai commi successivi, l'effettività del loro contenuto essenziale e la continuità, per gli aspetti contemplati nella lett. d), comma 2 dell'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all'istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati:

a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali nonché degli esami di idoneità;

b) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza elementare, esami di licenza media, esami di qualifica professionale e di licenza d'arte, esami di abilitazione all'insegnamento del grado preparatorio, esami di stato);

c) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;

d) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;

- e) attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e all'allevamento del bestiame;
- f) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;
- g) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni, secondo modalità da definire in sede di contrattazione decentrata e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche;
- h) servizi indispensabili nelle istituzioni educative, come indicati nelle precedenti lettere c) e d), con particolare riferimento alla cucina ed alla mensa ed alla vigilanza sugli allievi anche nelle ore notturne.

2. In sede di contrattazione integrativa a livello nazionale di Ministero, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, saranno individuati i criteri generali per la determinazione dei contingenti del personale educativo ed A.T.A. necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui al precedente comma 1. L'accordo integrativo di cui al presente comma ha validità quadriennale; nelle more della sua definizione restano in vigore le norme derivanti dai precedenti accordi nella stessa materia.

3. In occasione di ogni sciopero, i capi d'istituto inviteranno in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili i capi d'istituto valuteranno l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunicheranno le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie nonché al provveditore agli studi. Dalla comunicazione al provveditore dovrà altresì risultare se il capo d'istituto aderirà allo sciopero per consentire al medesimo provveditore di designare l'eventuale sostituto. L'astensione individuale dallo sciopero che eventualmente segua la comunicazione dell'astensione dal lavoro, equivale ad un'offerta tardiva di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dal capo d'istituto o dal provveditore agli studi.

4. I Capi d'istituto, in occasione di ciascuno sciopero, individuano - sulla base anche della comunicazione volontaria del personale in questione circa i propri comportamenti sindacali - i nominativi del personale da includere nei contingenti di cui al precedente comma 2, in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative, tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili di cui al precedente 1° comma. I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

In caso di adesione allo sciopero del capo d'istituto, le relative funzioni aventi carattere di essenzialità e di urgenza saranno svolte, nell'ordine, dal vicario, da uno dei collaboratori o dal docente più anziano d'età in servizio.

I capi d'istituto e gli organi dell'Amministrazione scolastica, ai relativi livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici i dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione.

ART. 3 **NORME DA RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO**

1. La comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione di sciopero relativa al solo comparto scuola, da parte delle strutture e rappresentanze sindacali, deve avvenire con un preavviso non inferiore a giorni 15 e deve contenere l'indicazione se lo sciopero sia indetto per l'intera giornata oppure se sia indetto per un periodo più breve. Il preavviso non può essere inferiore a giorni 10, nel caso di azioni di sciopero che interessino più comparti. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni, al fine di garantire la regolarità al servizio per il periodo temporale interessato dallo sciopero stesso.

2. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto del Ministro; la proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze di livello territoriale o di singolo istituto deve essere comunicata al Provveditorato agli Studi di appartenenza. In caso di sciopero il Ministero della Pubblica Istruzione e i Provveditorati agli Studi sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi, le modalità e l'eventuale revoca dell'azione di sciopero. Le Amministrazioni predette si assicurano che gli organi di informazione garantiscano all'utenza una informazione chiara, esauriente e tempestiva dello sciopero, anche relativamente alla frequenza e alle fasce orarie di trasmissione dei messaggi.

3. Al fine di garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni indispensabili indicati nell'articolo 2:

- a) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
- b) atteso che l'effettiva garanzia del diritto all'istruzione e all'attività educativa delle relative prestazioni indispensabili indicate nell'articolo 2 si ottiene solo se non viene compromessa l'efficacia dell'anno scolastico, espressa in giorni, gli scioperi, anche brevi, di cui alla successiva lettera d), non possono superare per le attività di insegnamento e per le attività connesse con il funzionamento della scuola nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne ed elementari e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni di anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione;
- c) ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non può superare, per ciascun ordine e grado di scuola i due giorni consecutivi; tra un'azione e la successiva deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a sette giorni;
- d) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per i capi di istituto e per il personale ATA. In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano. La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa. Gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera b); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all'insegnamento deve essere stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazione;
- e) gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne comunque l'efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali;
- f) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini trimestrali o quadrimestrali non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- g) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione;
- h) gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale;
- i) le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

ART. 4

PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE

1. Allo scopo di prevenire e di comporre i conflitti collettivi di lavoro nel comparto Scuola, le parti di comune intesa convergono sulla necessità che la effettuazione di azioni di sciopero ovvero l'emanazione di provvedimenti riguardanti conflitti in atto di particolare rilevanza siano preceduti da un tentativo di conciliazione davanti ad appositi organismi di conciliazione. Tali organismi devono essere istituiti entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, d'intesa tra le parti stesse, presso il Ministero della Pubblica Istruzione per i conflitti a livello nazionale e presso i Provveditorati agli studi per quelli a livello locale.
2. Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione e nei periodi di esclusione dello sciopero di cui all'art.
- 3, le amministrazioni si astengono dall'adottare iniziative pregiudizievoli nei confronti dei lavoratori direttamente coinvolti nel conflitto.